

# **COMUNE DI BISUSCHIO**

Provincia di Varese



## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ISTITUZIONE**

### **DELL'ADDIZIONALE COMUNALE**

### **ALL'IRPEF**

**(Imposta sul reddito delle  
persone fisiche)**

**INDICE SISTEMATICO**

<b>Articolo</b>	<b>Denominazione</b>
1	Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF
2	Soggetto attivo
3	Soggetti passivi
4	Determinazione dell'aliquota
5	Versamento
6	Sanzioni ed interessi
7	Rinvio a disposizioni di legge

## **ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il Comune di Bisuschio istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e delle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006.

2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **ARTICOLO 2 SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Bisuschio, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bisuschio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142, lett. A), della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006.

2. L'aliquota è fissata per l'anno 2023 nella misura di 0,65 (diconsi zerovirgolasessantacinque) punti percentuali, con soglia di esenzione di € 15.000,00.

3. Per gli anni successivi, l'aliquota e la soglia di esenzione sono determinate annualmente dal Comune nei limiti stabiliti dalle normative vigenti; in assenza di provvedimento si intendono confermate l'aliquota e la soglia di esenzione stabilite nel precedente esercizio.

4. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

## **ARTICOLO 5 VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto, è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **ART. 6 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, Il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

## **ART. 7 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.